



*Consiglio Regionale della Puglia  
XI Legislatura*

**PROPOSTA DI LEGGE**

*“NORME IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEI PRODOTTI E DELLE  
ATTIVITA’ DEI PRODUTTORI DI BIRRA ARTIGIANALE PUGLIESE”*

*Di iniziativa dei Consiglieri: Francesco Paolicelli, Donato Pentassuglia, Filippo Caracciolo*



**Consiglio Regionale della Puglia**  
**XI Legislatura**

**PROPOSTA DI LEGGE**

*“Norme in materia di valorizzazione e promozione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale pugliese”*

**RELAZIONE**

Con la presente proposta di legge si intende sostenere una delle attività artigianali ed agro-alimentari che si sono maggiormente sviluppate negli ultimi anni nel territorio della nostra Regione e alle quali i consumatori stanno rivolgendo un'attenzione sempre più crescente.

La proposta di legge focalizza l'attenzione della Regione Puglia su questo comparto, che manifesta oggettivi elementi di interesse non solo dal punto di vista produttivo in senso stretto ma anche da quello, più generale, dello sviluppo economico, turistico e culturale delle aree in cui si sono insediati i birrifici. L'intento è quello di inserire a pieno titolo questa attività nell'ambito della programmazione delle politiche di sviluppo economico, culturale e turistico della Regione.

L'articolo 1 della proposta ne individua le finalità, che sono volte anche al sostegno di una filiera locale delle materie prime.

L'articolo 2 contiene le definizioni, che tengono conto di quanto stabilito dalla normativa statale di riferimento, rappresentata dagli articoli 35 e 36 della legge 154/2016.

L'articolo 3 contiene un riferimento espresso alla promozione della coltivazione e della lavorazione delle materie prime per la produzione della birra, al fine di sostenere le filiere locali.

L'articolo 4 promuove iniziative di valorizzazione della birra artigianale.

L'articolo 5 disciplina il programma annuale degli interventi, che allo stato attuale dovranno essere compatibili con la pertinente programmazione regionale settoriale in materia di politiche di valorizzazione del tessuto economico e sociale.

L'articolo 6 specifica quali sono gli strumenti di programmazione utilizzabili per dare attuazione alle finalità della proposta.

L'articolo 7 contiene la disposizione in tema di copertura finanziaria.

**I Consiglieri**

Francesco Paolicelli

Donato Pentassuglia

Filippo Caracciolo



**Consiglio Regionale della Puglia**  
**XI Legislatura**

**PROPOSTA DI LEGGE**

*“Norme in materia di valorizzazione e promozione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale pugliese”*

**ARTICOLATO**

**Art. 1**

***Finalità e obiettivi***

1. La Regione Puglia, anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale), in armonia con la normativa europea e statale promuove la produzione di birra artigianale ed agricola, sostenendone i processi di lavorazione e valorizzando lo sviluppo delle materie prime utilizzate nella produzione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:

- a) istituisce, a fini conoscitivi e promozionali, il registro dei birrifici artigianali ed agricoli;
- b) valorizza le imprese del settore;
- c) promuove la creazione di nuove imprese nel settore della produzione di birra artigianale ed agricola;
- d) promuove l'introduzione di processi innovativi nella produzione della birra artigianale ed agricola;
- e) promuove lo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione tra imprese del comparto;
- f) favorisce la corretta informazione al consumatore;
- g) promuove e sostiene la creazione di percorsi turistici legati ai luoghi di produzione della birra artigianale ed agricola e di percorsi gastronomici dedicati;
- h) promuove la qualificazione delle competenze professionali degli operatori del settore.

**Art. 2**

***Definizioni***

1. Ai fini della presente legge, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale, s'intende:

- a) per **birra artigianale**: la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione;
- b) per **birra agricola**: la birra prodotta da una azienda agricola che utilizza nel ciclo produttivo materie prime provenienti in prevalenza dalla coltivazione del fondo, in osservanza del decreto ministeriale 5



**Consiglio Regionale della Puglia**  
**XI Legislatura**

agosto 2010 (Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi);

c) per **birrifico artigianale indipendente**: un birrifico che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrifico, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrifico, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui;

d) per **birrifico agricolo**: l'impresa agricola che produce birra quando l'attività rientra in quelle previste dal comma terzo dell'articolo 2135 del Codice Civile;

e) per **micro-birrifico**: l'attività che, salve le caratteristiche di cui alla lettera c) del comma 1, abbia una produzione annua non superiore ai 200.000 ettolitri includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi.

**Art. 3**

***Vendita diretta***

1. I titolari dei birrifici previsti da questa legge possono svolgere attività di vendita diretta e di somministrazione per il consumo sul posto, utilizzando locali ed arredi dell'azienda e con l'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie.

2. Per l'esercizio dell'attività di vendita da parte di imprenditori agricoli si osserva quanto previsto all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).

**Art. 4**

***Promozione della coltivazione e della lavorazione delle materie prime per la produzione della birra***

1. La Regione sostiene lo sviluppo della coltivazione e della lavorazione delle materie prime per la produzione della birra, con riferimento in particolare alla filiera dell'orzo e del luppolo e alla qualità delle acque utilizzate, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 36 della legge 154/2016.

**Art. 5**

***Valorizzazione della birra artigianale ed agricola***

1. La Regione promuove attività e iniziative d'informazione, promozione e valorizzazione della birra artigianale e di quella agricola.



**Consiglio Regionale della Puglia**  
**XI Legislatura**

2. Nel contesto delle iniziative previste al comma 1 possono essere inserite azioni sul "Bere responsabile" per fornire informazioni relative ai rischi sulla salute derivanti dall'alcolismo e sugli effetti negativi dell'alcool sulla guida.

**Art. 6**

***Interventi per la promozione e la valorizzazione del settore della birra artigianale e della birra agricola***

1. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, adotta il regolamento attuativo attraverso il quale:

a) definisce le modalità d'iscrizione e di tenuta del registro di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1;

b) entro il 30 marzo di ogni anno, adotta il programma annuale degli interventi di sostegno alle finalità indicate all'articolo 1, specificando i soggetti beneficiari e gli interventi ammessi a finanziamento. Nel programma annuale sono altresì definite le azioni di valorizzazione previste all'articolo 5.

**Art. 7**

***Formazione professionale***

1. Per le finalità indicate all'articolo 1, la Regione può favorire la qualificazione professionale e la trasmissione delle conoscenze relative alla produzione di birra, nel rispetto della pertinente programmazione regionale ed europea.

**Art. 8**

***Strumenti di programmazione degli interventi***

1. La Regione persegue le finalità di questa legge anche attraverso la pianificazione regionale in materia di promozione turistica, sostegno alle imprese e sviluppo rurale.

2. I programmi regionali inerenti i Fondi strutturali e di investimento europei attuano, inoltre, gli interventi previsti da questa legge compatibilmente con le finalità proprie della pertinente programmazione europea.

3. I contributi sono concessi in osservanza della normativa europea in materia di aiuti di Stato.



**Consiglio Regionale della Puglia**  
**XI Legislatura**

**Art. 9**

**Disposizioni finanziarie**

1. Al finanziamento delle finalità e degli interventi di questa legge possono concorrere risorse europee, statali e regionali.
2. Limitatamente alle risorse regionali, per l'anno 2021 è autorizzata la spesa massima di euro 100.000,00 per gli interventi previsti da questa legge. Alla copertura finanziaria si provvede mediante l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa nella Missione 16, Programma 1, Titolo 1 per l'esercizio finanziario 2021 mediante prelevamento dal capitolo 1110070 "Fondo per le leggi in corso di approvazione".
3. A decorrere dagli anni successivi la spesa è autorizzata con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Francesco Paolicelli

Donato Pentassuglia

Filippo Caracciolo